

Palermo

Ai Consigli degli Ordini degli Avvocati  
della Sicilia

**OGGETTO:** registrazione provvedimenti giudiziari.

Il procedimento per la registrazione degli atti giudiziari, com'è noto, si articola in fasi distinte, in cui intervengono la Cancelleria dell'autorità giudiziaria emittente, l'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate e le parti in causa o, per meglio dire, in riferimento a queste ultime, il più delle volte, gli avvocati.

La Cancelleria richiede la registrazione del provvedimento, con la trasmissione dello stesso all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, che procede alla liquidazione dell'imposta dovuta e, contestualmente, inserisce i dati relativi sul portale internet istituzionale, tramite il quale gli Avvocati (o le parti in causa) ottengono le informazioni necessarie per provvedere al pagamento dell'importo liquidato.

Per quanto riguarda la fase della cognizione della liquidazione, l'innovazione tecnologica ha consentito l'eliminazione di un passaggio farraginoso per gli avvocati, che consisteva nel recarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, anche più volte, per verificare l'avvenuta liquidazione degli atti ed avere contezza dell'imposta da corrispondere. Ciò ha comportato, ovviamente, anche un risparmio di tempo ed energie da parte degli uffici finanziari.

Inoltre, sussiste anche la possibilità di evitare un ulteriore passaggio, quello della consegna della ricevuta del versamento per la registrazione, semplicemente provvedendo al pagamento tramite l'utilizzo del mod. F23 stampato dal sito internet medesimo; in questo caso, infatti, la registrazione del provvedimento relativo avviene con procedura automatica, dopo qualche giorno, senza la necessità dell'intervento dell'ufficio.

Da quanto brevemente riportato, risulta di tutta evidenza quanto possa essere conveniente, sia per gli Avvocati che per gli uffici finanziari, in termini di rapidità e precisione, avvalersi

degli strumenti informatici a disposizione per l'assolvimento degli obblighi di legge relativi alla registrazione dei provvedimenti giudiziari.

Ai Consigli in indirizzo, dunque, si chiede di esortare i propri iscritti, in occasione della registrazione degli atti giudiziari, ad adottare sempre, per quanto possibile, la procedura – peraltro, ampiamente conosciuta – di seguito descritta.

Collegamento al sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Percorso: Cosa devi fare > Calcolare > Calcolo della tassazione per la registrazione degli atti giudiziari (la scheda informativa presente riporta tutte le indicazioni per l'inserimento dei dati necessari) > Accedi al servizio.

Nell'applicazione informatica in questione, quindi, vanno inseriti: l'ufficio finanziario territorialmente competente e gli estremi del provvedimento ricercato, indicando l'autorità giudiziaria da cui promana, l'anno di emissione dell'atto, il tipo di atto e il numero dello stesso.

Rinvenuto il provvedimento, con le informazioni sintetiche e la relativa liquidazione, compilare il mod. F23 mediante il bottone presente, stamparlo e provvedere al pagamento del medesimo.

Si confida nell'accoglimento della sollecitazione proposta, nell'ottica di una collaborazione tra interlocutori istituzionali improntata alla massima lealtà e trasparenza, in ragione del comune obiettivo di semplificazione degli adempimenti necessari al buon funzionamento dell'apparato amministrativo, con evidente beneficio per entrambe le parti e, in ultima analisi, per i cittadini utenti dei servizi giudiziari e finanziari.

F.to IL DIRETTORE REGIONALE  
Dott. Antonino Gentile

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n° 39/93

Nota: Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione dell'originale